

Codice A2201A

D.D. 14 dicembre 2023, n. 850

L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale siti a Torino in Via Bologna 267/7.



ATTO DD 850/A2201A/2023

DEL 14/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2201A - Politiche di welfare abitativo

OGGETTO: L.R. n. 3/2010 e s.m.i., art. 2, comma 5, e Regolamento n. 12/R/2011 e s.m.i., art. 2. Autorizzazione al rinnovo dell'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010 di un alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale siti a Torino in Via Bologna 267/7.

Premesso che:

- l'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i., stabilisce che "La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;

b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;

c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale";

- il Regolamento Regionale n. 12/R recante "Le procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)", emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011, stabilisce, all'articolo 2, comma 1, i casi generali di esclusione. In particolare, dispone che "sono autorizzabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettere a) e b) della l.r. 3/2010 e secondo le modalità stabilite dall'articolo 5 del presente regolamento, le esclusioni dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale in base a..." 5 tipologie di immobili tra cui al comma a) alloggi che si intendono adibire a residenze con finalità terapeutiche o assistenziali, quali ad esempio le residenze per anziani, minori, soggetti portatori di handicap, persone con problemi psichiatrici, in terapia di recupero da dipendenze, malati di Aids, ragazze madri, persone vittime di violenza;

- l'articolo 2, comma 2, del sopra citato Regolamento n. 12/R stabilisce, inoltre, che "Le autorizzazioni all'esclusione di cui al presente articolo hanno durata di anni cinque, eventualmente prorogabile";

- il comma 3 del medesimo articolo prevede, poi, che "Il numero complessivo di alloggi oggetto dei

provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo non può in ogni caso essere superiore al 20 per cento del patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente. Si deroga a tale limite nel caso in cui sia necessario, per ragioni gestionali, escludere un intero immobile”;

- in ordine agli aspetti procedurali, infine, il comma 4 dello stesso articolo dispone che “Le richieste di autorizzazione all'esclusione relative ad alloggi di proprietà dei comuni devono essere formulate con deliberazione della Giunta comunale. Le richieste di esclusione di alloggi di proprietà di altri enti devono essere formulate con apposito atto deliberativo dell'organo di amministrazione e accompagnate da una deliberazione della Giunta del comune in cui sono siti gli alloggi contenente l'esplicito assenso alla richiesta di esclusione”;

preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 1587 del 20 dicembre 2018 la Regione Piemonte rinnovava l'autorizzazione all'esclusione di un alloggio di edilizia sociale in Via Bologna 267/7 (codice 009711450030049) di proprietà del Comune di Torino dall'ambito di applicazione della L.R. 3/2010 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R, per anni cinque e che tale alloggio è stato destinato alla Associazione Gruppi di Volontariato Vicenziano per un progetto di residenza con finalità assistenziale per nuclei in situazione di emergenza abitativa con particolare attenzione alle donne con figli;

- con pec n. 7689 del 24 novembre c.a, protocollata con il numero 22821 del 27 novembre 2023, Il Comune di Torino ha trasmesso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 739 del 21 novembre 2023 in cui si chiede alla Regione Piemonte l'autorizzazione di 28 alloggi complessivi di proprietà comunale all'esclusione dall'ambito di applicazione della L.R. 3/2010 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R a fare tempo dal 01/01/2024 per cinque anni,

- per ogni singola istanza è stata acquisita una scheda tecnica, compilata a cura del rappresentante legale dell'Ente/Associazione utilizzatore dell'alloggio (conservata agli atti della Divisione Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Torino), in cui è descritta l'attività con finalità terapeutiche o assistenziali, aderente alle fattispecie di esclusione previste dalla normativa di riferimento, che sarà posta in essere nei prossimi cinque anni.

considerato che:

- è stata allegata la scheda tecnica relativa all'istanza e che la finalità descritta è conforme a quanto previsto dal sopra citato Regolamento Regionale n. 12/R, come modificato, per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi, in particolare configurandosi la fattispecie di finalità assistenziali soprattutto per donne con figli di cui al punto a) dell'articolo 2, comma 1;

- il vincolo percentuale massimo di esclusioni concedibili in rapporto al patrimonio di edilizia sociale di proprietà dell'ente richiedente è rispettato, essendo il Comune proprietario di n. 6.171 alloggi di edilizia sociale a fine dicembre 2022;

- il Comune di Torino ha chiesto l'autorizzazione all'esclusione degli alloggi a partire dal 1 gennaio 2024 ma che l'autorizzazione regionale scade il 20 dicembre 2023 e non si può lasciare un periodo vacante di autorizzazione;

evidenziato che l'Amministrazione Regionale, nella concessione di autorizzazioni all'esclusione di alloggi di edilizia sociale dall'ambito di applicazione della L.R. n. 3/2010, non può operare considerazioni in ordine alla congruità con possibili situazioni di tensione abitativa esistenti sul territorio comunale, che competono al Comune richiedente;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione

economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

dato atto che il presente atto amministrativo non è soggetto a pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs. 33/2013;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- " legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, e s.m.i.;
- " regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R, e s.m.i.;
- " articolo 17 della L.R. n. 23/2008R. n. 23/2008;
- " articoli 4 e 17 del D.L.vo n. 165/2001, e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della L.R. n. 3/2010 e s.m.i. e del Regolamento Regionale n. 12/R del 4 ottobre 2011 e s.m.i., l'esclusione dall'ambito di applicazione della stessa legge regionale, per anni cinque a partire dal 20 dicembre 2023, di un alloggio di edilizia sociale di proprietà comunale sito a Torino in Via Bologna 267/7;

2) di precisare che l' alloggio oggetto di provvedimento di esclusione non è più soggetto alla disciplina della L.R. n. 3/2010 e s.m.i., in particolare per quanto attiene le procedure di assegnazione, decadenza, determinazione del canone di locazione e mobilità, ma, rimanendo comunque parte del patrimonio di edilizia sociale, sono soggetti alle disposizioni inerenti la gestione speciale di cui al D.P.R. n. 1036/72, come richiamate dall'art. 19, commi 5 e 6 della stessa L.R. n. 3/2010 e s.m.i..

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A2201A - Politiche di welfare abitativo)

Firmato digitalmente da Anna Palazzi